

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. XII
N. 40

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 1994

Decisione sulla verifica dei poteri

Annunziata il 12 gennaio 1995

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto l'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto,

visti gli articoli 7, 8 e 9 e l'allegato I del proprio regolamento interno,

incaricato della verifica dei poteri dei deputati eletti alle elezioni del giugno 1994,

viste le notificazioni ufficiali, pervenute dalle competenti autorità degli Stati membri, dell'avvenuta elezione al Parlamento europeo,

visti i ricorsi e le contestazioni contro la validità dell'elezione di taluni deputati al Parlamento europeo (Cfr. Allegato II),

vista la relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità (A4-0044/94),

A. considerando che l'Atto del 20 settembre 1976, all'articolo 6, paragrafo 1, fissa con chiarezza le cariche incompatibili con quella di rappresentante al Parlamento europeo,

B. considerando che, ai sensi dell'articolo 9 e dell'allegato I del regolamento del Parlamento, i deputati sono tenuti a presentare una dichiarazione indicante con esattezza le attività professionali da essi svolte nonché tutte le altre loro funzioni e attività retribuite,

C. deplorando che, contrariamente a quanto previsto dal Trattato CE e dalle risoluzioni approvate dal Parlamento europeo, non si sia ancora proceduto all'adozione di una procedura elettorale uniforme per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo e che quindi ci si debba ancora attenere a procedure elettorali nazionali profondamente difformi fra loro, talune delle quali consentono

la candidatura di persone già ricoprenti cariche incompatibili con quella di deputato al Parlamento europeo (in particolare quella di membro del governo di uno Stato membro);

la rinuncia al mandato parlamentare europeo, ancora prima della proclamazione dell'elezione, per consentire il subentro dei primi dei non eletti;

la candidatura in più circoscrizioni con susseguente necessità di rinuncia e conseguenti subentri dei primi dei non eletti;

in definitiva, procedure che talora appaiono non perfettamente rispettose della reale espressione della volontà popolare,

D. considerando che le contestazioni pervenute al Parlamento europeo in merito all'elezione di taluni deputati si basano esclusivamente su leggi elettorali nazionali,

E. considerando che talune contestazioni fanno riferimento a possibili turbative o manipolazioni dell'effettiva volontà popolare,

F. considerando che talune contestazioni si riferiscono al fatto che non si permette che i nomi dei partiti siano ufficialmente riconosciuti,

G. ritenendo indispensabile che tutti i deputati al Parlamento europeo siano eletti attraverso procedure ineccepibili e siano reale espressione della volontà popolare,

1. dichiara valido - fatte salve le decisioni giuridiche cui sono pervenute le com-

petenti autorità negli Stati membri ove il risultato elettorale è stato contestato - il mandato dei deputati al Parlamento europeo la cui elezione è stata notificata dalle autorità nazionali competenti, che hanno sottoscritto la dichiarazione (conformemente all'Atto del 20 settembre 1976, articolo 6, paragrafo 1) di non incompatibilità con il mandato di rappresentante al Parlamento europeo e che hanno consegnato la dichiarazione di cui all'allegato I del regolamento del Parlamento (cfr. Allegato I della presente relazione),

2. ribadisce la richiesta alle autorità degli Stati membri incaricate di notificargli i nomi dei candidati eletti, di comunicare contestualmente anche i nomi dei loro eventuali sostituti, nonché la graduatoria, così come risulta dal voto, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento;

3. invita le competenti autorità degli Stati membri a concludere rapidamente l'esame dei ricorsi loro presentati e riguardanti la validità dell'elezione di taluni deputati;

4. auspica che, in attesa dell'entrata in vigore di una procedura elettorale uniforme, le leggi elettorali nazionali relative all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo permettano di riflettere chiaramente nella composizione del Parlamento europeo la volontà espressa dagli elettori;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione alle autorità nazionali competenti in materia, nonché ai parlamenti degli Stati membri.

ENRICO VINCI
Segretario generale

KLAUS HÄNSCH
Presidente